



CONSULTAZIONE PREVENTIVA DEGLI *STAKEHOLDER*

Osservazioni proposte e relativi chiarimenti

| | |
|--|----|
| Premessa..... | 3 |
| OSSERVAZIONE n. 1 - La necessità di prevedere l'avvento a breve di nuove forme di trattamento grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. | 3 |
| OSSERVAZIONE n. 2 - La necessità di porre al centro del sistema la possibilità per il cittadino/contribuente di esercitare in maniera efficace i propri diritti. | 5 |
| OSSERVAZIONE n. 3 - La necessità di evitare il rischio che siano incorporati dei pregiudizi (bias) nel sistema correlati a “sacche contributive” non equilibrate. | 6 |
| OSSERVAZIONE n. 4 - La verifica accurata della qualità dei dati e dei sistemi di interconnessione . | 8 |
| OSSERVAZIONE n. 5 - L'osservanza dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per l'utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi | 9 |
| OSSERVAZIONE n. 6 - Il periodo di conservazione dei dati personali dei contribuenti non destinatari di alcun atto o comunicazione | 11 |
| OSSERVAZIONE n. 7 - Non è possibile evincere quali diritti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente esclusi dalla normativa e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022, possano essere comunque esercitati | 13 |
| OSSERVAZIONE n. 8 - L'idoneità del processo di pseudonimizzazione dei dati a garantire l'interessato dai rischi di <i>identity disclosure</i> e <i>attribute disclosure</i> | 14 |
| OSSERVAZIONE n. 9 - L'algoritmo si limita ad individuare casi di “elusione” o “sotto-dichiarazione”, ma non i più gravi casi di totale occultamento di beni..... | 15 |
| OSSERVAZIONE n. 10 - Garanzia della presenza dell'intervento umano nelle diverse fasi del processo e conoscibilità da parte del contribuente interessato delle informazioni che hanno innescato il controllo..... | 15 |
| OSSERVAZIONE n. 11 - Adeguata formazione del personale dell'Agenzia delle entrate addetto alla gestione delle segnalazioni..... | 17 |
| OSSERVAZIONE n. 12 - Accesso ad un numero limitato di qualificati funzionari dell'Agenzia delle entrate e puntuale tracciabilità degli accessi e delle elaborazioni | 17 |
| OSSERVAZIONE n. 13 - L'adeguata informativa al contribuente e la conoscibilità degli elementi posti a base della selezione | 18 |
| OSSERVAZIONE n. 14 - La garanzia del rispetto della normativa sulla <i>privacy</i> da parte dei funzionari addetti al trattamento | 19 |
| OSSERVAZIONE n. 15 - L'esclusione dalle liste selettive di contribuenti privi di autonomia | 20 |
| OSSERVAZIONE n. 16 - La previsione di “neutralizzazione” dell'informazione non corretta, anche per le annualità successive | 21 |
| OSSERVAZIONE n. 17 - La cancellazione dei dati personali, anche se pseudonimizzati, in tempi brevi..... | 22 |
| OSSERVAZIONE n. 18 - Periodo di conservazione dei dati relativi ai contribuenti sottoposti ad accertamenti..... | 22 |

Premessa

Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) l'Agenzia delle entrate può avvalersi *«delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare i criteri di rischio utili a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo o nei cui confronti avviare attività di stimolo dell'adempimento spontaneo»* nell'ambito delle attività di analisi del rischio finalizzate al contrasto dell'evasione e delle frodi, attraverso l'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, già previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 684, della summenzionata legge di bilancio per il 2020, e nel rispetto del principio di responsabilizzazione di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Agenzia delle entrate ha effettuato, preventivamente all'avvio delle analisi in parola, una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati che ha sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con il provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'autorizzare l'avvio dei trattamenti oggetto della predetta valutazione, ha prescritto all'Agenzia alcuni adempimenti preliminari, al fine di assicurare un *«elevato livello di trasparenza anche nei confronti di coloro ai quali l'Agenzia non invierà atti o provvedimenti, ma i cui dati personali saranno comunque sottoposti a trattamenti»*.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto necessario che, a mente dell'articolo 35, par. 9, del Regolamento (UE) 2016/679, *«siano raccolte le opinioni dei soggetti a vario titolo coinvolti, quali le associazioni di categoria e gli ordini professionali, che dovranno essere tenute in considerazione ai fini dell'aggiornamento della valutazione di impatto in esame»*.

Tutto ciò premesso, in esito alla fase di consultazione, conclusasi il 31 marzo 2023, si riportano di seguito le questioni di massima sollevate dagli enti esponenziali interpellati e le relative osservazioni dell'Agenzia delle entrate.

OSSERVAZIONE n. 1 - La necessità di prevedere l'avvento a breve di nuove forme di trattamento grazie all'uso dell'intelligenza artificiale.

Ad avviso dell'associazione XXX, andrebbe presa in maggior considerazione l'evoluzione che sarà portata, nei prossimi mesi, dalla potenza dell'Intelligenza Artificiale e la conseguente possibilità che si generino, a breve, trattamenti non ancora prevedibili nelle loro modalità, nelle loro interconnessioni e nelle loro capacità predittive.

L'associazione XXX ravvisa, al riguardo, la necessità di coordinamento con le proposte legislative europee sull'intelligenza artificiale, riferibili alle iniziative avviate dal 2020 dalla Commissione in tema di AI Act, soprattutto sui punti di trasparenza nei confronti dell'autorità e del cittadino, dell'analisi del rischio e degli strumenti di mitigazione di eventuali danni.

L'associazione XXX evidenzia infine che, non appena il GDPR sarà stato integrato e corretto per effetto dell'approvazione delle misure oggi allo studio della Commissione, in materia di Big Data e di Intelligenza artificiale, si imporrà la necessità di una nuova valutazione di impatto, diretta a tenerne compiutamente conto.

Considerazioni AdE:

Il futuro Regolamento sull'intelligenza artificiale avrà un'area di potenziale sovrapposizione con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); esso si applicherà, in ogni caso, come un'ulteriore legge di protezione sull'uso dei dati personali.

La proposta di Regolamento, inoltre, si propone esplicitamente di avere un approccio «umanocentrico» e di plasmare sistemi di intelligenza artificiale sicuri per gli individui.

D'altro canto, in attesa di un'indicazione regolatoria sulla *governance*, appare evidente sin da ora che il Garante per la protezione dati personali vigila sulla tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, anche quando il titolare del trattamento autorizzato all'utilizzo di tali strumenti è un soggetto pubblico, come in questo caso.

Inoltre, in ossequio al principio di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero il diritto dell'interessato a non essere soggetto ad una decisione basata unicamente su di un trattamento automatizzato che abbia il potere di produrre effetti giuridicamente rilevanti, le eventuali attività successive ai processi di analisi del rischio fiscale dell'Agenzia prevedono sempre l'intervento umano.

Riguardo alla prospettata necessità di una nuova valutazione di impatto che tenga conto delle future misure in materia di intelligenza artificiale e di *big data*, giova ricordare che il citato Regolamento (UE) 2016/679 prevede che il titolare del trattamento, «*se necessario*», proceda ad un riesame della conformità del trattamento alla valutazione di impatto, laddove «*insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento*» (cfr. art. 35, par. 11).

Con specifico riguardo ai trattamenti in esame, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 ha, inoltre, previsto che «*l'Agenzia e la Guardia di Finanza effettuano le valutazioni di impatto di cui all'art. 35 del Regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al loro riesame, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento*» (cfr. art. 5, comma 10).

Alla luce delle richiamate disposizioni, l’Agenzia delle Entrate procederà ad effettuare una nuova valutazione di impatto *privacy*, ogni qual volta si configurino variazioni del rischio per i diritti e le libertà degli interessati, incluse quelle derivanti da un mutato quadro normativo e/o da future evoluzioni tecnologiche in tema di intelligenza artificiale.

Nell’attuale contesto normativo e tecnologico, il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato l’Agenzia delle entrate - con il Provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022 - ad avviare i trattamenti oggetto della valutazione di impatto, ritenendo adeguate le misure di sicurezza tecniche e organizzative predisposte per la minimizzazione dei rischi connessi agli stessi.

OSSERVAZIONE n. 2 - La necessità di porre al centro del sistema la possibilità per il cittadino/contribuente di esercitare in maniera efficace i propri diritti.

Ad avviso dell’associazione XXX, occorrerebbe ampliare la rosa di strumenti che consentano ai cittadini, nei cui confronti non sia stata accertata alcuna violazione, di esercitare i loro diritti con riferimento, in particolare, a quelli concernenti:

- i) **P’accesso**: la possibilità di conoscere esattamente i dati del cittadino contenuti nelle banche dati, la fonte di provenienza e di ottenerne copia in ogni momento;
- ii) **la modifica e rettifica**: la possibilità di domandare rapidamente tutte quelle modifiche e integrazioni che eliminino la possibilità di una falsa rappresentazione dell’individuo tramite i suoi dati (incorretti);
- iii) **la logica e algoritmi utilizzati**: la possibilità di domandare sempre, con una chiara e comprensibile descrizione, il percorso/processo logico seguito, e gli algoritmi alla base di processi che abbiano conseguenze giuridiche.

Considerazioni AdE

Premesso che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 683, della legge n. 160 del 2019, le limitazioni dei diritti degli interessati sono state disciplinate dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 (non oggetto di consultazione), il cui contenuto è stato formalmente condiviso dal Garante per la protezione dei dati personali, si precisa quanto segue.

Le limitazioni all’esercizio dei diritti di cui agli articoli 14 (diritto di informativa), 15 (diritto di accesso), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione del trattamento) e 21 (diritto di opposizione) del Regolamento (UE) 2016/679 sono volte ad assicurare che non venga arrecato un pregiudizio effettivo e concreto all’obiettivo di interesse pubblico consistente nel contrasto dell’evasione fiscale (ex art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679), in ossequio ai principi di necessità e di proporzionalità cui è improntata la vigente disciplina in materia di *privacy*.

Si segnala che, oltre alla specifica Informativa sulle attività di “analisi del rischio”, disciplinate dall’articolo 1, commi 681 e ss., L. 27 dicembre 2019, n. 160, e dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022, è stato inserito nel paragrafo relativo alle “Finalità del trattamento” dei modelli dichiarativi dell’Agenzia, l’inciso secondo il quale i dati conferiti con ciascun modello potranno essere utilizzati anche al fine di individuare profili di elevato rischio di evasione, frode o di elusione fiscale, allo scopo di rendere edotti gli interessati anche in sede dichiarativa delle potenziali attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In ultimo, in ottemperanza al provvedimento n. 276/2022 del Garante per la protezione dati personali, il documento che descrive la logica degli algoritmi è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e di tale pubblicazione sarà curato il costante aggiornamento.

OSSERVAZIONE n. 3 - La necessità di evitare il rischio che siano incorporati dei pregiudizi (bias) nel sistema correlati a “sacche contributive” non equilibrate.

Un terzo punto riguarda la prevenzione del rischio di incorporare dei pregiudizi (“bias”) nel sistema, in alcuni casi forse già presenti.

Si pensi alla individuazione di alcune, specifiche categorie di operatori economici (lavoratori dipendenti, professionisti, imprenditori individuali), o di determinate Regioni o ambiti territoriali, come capaci di generare un quantitativo di dati contributivi maggiore, e, quindi, alimentare ancora di più gli archivi mettendone in ombra altri egualmente significativi, ma meno esposti al tracciamento digitale.

I poteri di prevenzione e di contrasto dell’evasione sono al servizio di una imposta sui redditi che si concepisce come **universale**, e ciò comporta la necessità di una eguale e ciclica distribuzione delle attività di trattamento e di aggregazione a ciò finalizzate, dirette a evitare forme di **discriminazione algoritmica**, destinate ad aggiungere un elemento di parzialità e di selettività del dovere di contribuzione al finanziamento della spesa pubblica, che inciderebbe negativamente sul consenso all’imposta.

Ad avviso dell’ente XXX occorre pertanto prevedere, in particolare:

- i) la possibilità di un intervento umano correttivo;
- ii) misure di sicurezza tecniche e organizzative all’avanguardia;
- iii) inserimento della *privacy by design* come strumento che deve essere incardinato nel sistema informativo;
- iv) sostenibilità del sistema anche in rapporto agli strumenti impiegati e risultati ottenuti.

Considerazioni AdE

Rispetto al paventato rischio di “discriminazione algoritmica” - principio elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 8472 del 13 dicembre 2019), sulla scorta di quanto indicato dal considerando n. 71 del Regolamento (UE) 679/2016 - si evidenzia che lo stesso è tipicamente configurabile in presenza di processi decisionali completamente automatizzati.

Le elaborazioni basate sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari, invece, garantiscono sempre l'intervento umano e le conseguenze giuridiche negative per gli interessati non derivano dall'attività di analisi del rischio, bensì da quelle - successive ed eventuali - di controllo, le quali sono in ogni caso supportate da valutazioni interamente “umane”.

In attuazione del principio di *accountability*, l'Agenzia adotterà processi di verifica della qualità dei modelli di analisi impiegati, documentando adeguatamente, in rapporti periodici, le metriche utilizzate, le attività svolte, le eventuali criticità riscontrate e le misure di conseguenza adottate. È previsto che tali verifiche, effettuate con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati, siano demandate a un'unità organizzativa trasversale e, comunque, a personale diverso rispetto a quello coinvolto nel *design* e sviluppo dei modelli di analisi, allo scopo di potenziare e garantire il presidio umano nelle varie fasi del processo, con particolare attenzione a quella di controllo.

Rimarrebbe tuttavia possibile, in linea di principio, una categorizzazione indiretta dei soggetti in gruppi, attraverso altre variabili non espressive di capacità contributiva, come quelle relative al luogo di nascita/residenza/domicilio (CAP, indirizzo, comune, Stato estero). A fronte di tale rischio è stata prevista, nel documento di valutazione di impatto *privacy*, la misura di mitigazione consistente nell'evitare l'uso delle caratteristiche anagrafiche che possono indirettamente essere ricondotte a dati particolari e che potrebbero portare a possibili discriminazioni. Al termine dell'elaborazione, le variabili geografiche, che in nessun caso ricomprenderanno il luogo di nascita, saranno aggregate fino al livello provinciale, poiché tale dato (*recte*: la Provincia in cui è stabilito il domicilio fiscale del contribuente) è necessario per individuare la Direzione Provinciale competente all'effettuazione dei controlli.

In ultimo, per quanto riguarda la possibile sovra-rappresentazione di alcune categorie di contribuenti, si evidenzia che il processo di analisi si basa sui criteri di rischio elaborati dagli analisti dell'Agenzia e, di conseguenza, non sussiste il pericolo che la maggiore numerosità (o la concentrazione geografica) di una data categoria di contribuenti porti ad un'esclusione delle altre categorie, poiché, a seconda della tipologia reddituale, vengono usati criteri di selezione differenti.

OSSERVAZIONE n. 4 - La verifica accurata della qualità dei dati e dei sistemi di interconnessione

I sistemi italiani che gestiscono i dati dei contribuenti, in ogni ambito, creano una rete di banche dati (spesso isolate in “silos” di dati) che non sono mantenute allo stesso livello e che hanno generato, nel tempo, archivi spesso non aggiornati o non completi. Prima di avviare un sistema organico di utilizzo di questi dati, occorre garantire la qualità dei *dataset*, aspetto irrinunciabile nella società odierna dell’informazione.

In concreto, significa verificare l’aggiornamento, la non duplicazione (inutile) dei dati tra i vari archivi, il principio di minimizzazione delle informazioni, e verificare che i dati non diano una “falsa luce” del cittadino/contribuente.

Considerazioni AdE

La qualità dei dati è un aspetto essenziale del processo di analisi del rischio, in quanto rappresenta un presidio indispensabile per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e, al tempo stesso, la mitigazione dei rischi per i diritti della persona.

L’Agenzia delle entrate, in considerazione del vasto patrimonio informativo di cui dispone, ha sempre dedicato particolare attenzione al tema della qualità dei dati, adottando elevati *standard* per l’utilizzo, ai fini delle attività di analisi del rischio, delle informazioni provenienti dalle diverse fonti.

Con specifico riguardo ai trattamenti in oggetto, la qualità dei *dataset* è misurata e valutata, come riportato nel documento di valutazione di impatto privacy, in tre momenti differenti:

- 1) in fase di ricezione delle informazioni e di successiva predisposizione delle relative basi dati: la qualità dei dati acquisiti nel sistema informativo dell’Agenzia è presidiata tramite una pluralità di azioni ispirate allo standard internazionale ISO/IEC 25012 del 2008, in conformità alle disposizioni dell’AgID (vedi la Determinazione Commissariale N. 68/2013 DIG).
- 2) in fase di predisposizione del *dataset* di analisi: la qualità è garantita attraverso la verifica della rispondenza del *dataset* costruito alle specifiche tecniche stabilite in fase di analisi. A tal fine sono previste le opportune attività di *test*, poste in essere da personale in possesso delle competenze professionali necessarie e all’uopo designato, mirate a verificare la corretta implementazione delle procedure informatiche rispetto alle regole di elaborazione del dato, che vengono stabilite nelle prime fasi del processo di analisi.
- 3) durante le fasi di analisi del fenomeno evasivo/elusivo: una volta predisposto il *dataset* di analisi, vengono prodotte apposite statistiche descrittive, basate su indici di posizione e di concentrazione, che consentono, tra l’altro, di definire le misure di qualità riferite allo specifico fenomeno oggetto di indagine.

Si rammenta, inoltre, che, essendo garantito, nell'ambito dei trattamenti in oggetto, il diritto di rettifica del dato inesatto o non aggiornato, è scongiurato il rischio che l'analisi conduca ad una errata rappresentazione della capacità contributiva dell'interessato.

Come previsto anche dall'art. 5, comma 2, del citato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate adotterà *«tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti conseguenti all'analisi del rischio fiscale»*.

Come meglio illustrato nel Documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia ha rispettato il principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679 allo scopo di limitare l'utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.

A tal fine, sono state individuate le misure che garantiscono la necessità e proporzionalità del trattamento e quelle che contribuiscono alla tutela dei diritti degli interessati.

OSSERVAZIONE n. 5 - L'osservanza dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per l'utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi

L'ente XXX richiama l'Agenzia alla maggiore considerazione dei principi generali volti a informare l'utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi, enucleati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:

- i. il principio di conoscibilità, in base al quale l'interessato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali basati su trattamenti automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sì da poterla comprendere;
- ii. il principio di non esclusività della decisione algoritmica, secondo cui deve comunque esistere nel processo decisionale un intervento umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica;
- iii. il principio di non discriminazione algoritmica, secondo cui *«è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, ... etc.»*.

L'ente XXX non reputa adeguatamente rispettati i suddetti principi di garanzia del cittadino nel trattamento in esame.

Considerazioni AdE

In via preliminare, si evidenzia che la richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato sembra riferirsi, in particolare, alla sentenza n. 8472 del 13 dicembre 2019, che si è occupata delle decisioni completamente automatizzate. Il processo decisionale basato sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari, invece, garantisce sempre l'intervento umano e le conseguenze giuridiche negative per gli interessati non derivano dall'attività di analisi del rischio, bensì da quelle di controllo (che sono supportate da valutazioni interamente "umane").

Come detto, proprio allo scopo di potenziare e garantire il presidio umano nelle varie fasi del processo, con particolare attenzione a quella di controllo, l'Agenzia adotterà un sistema di verifica della qualità dei modelli di analisi impiegati, documentando adeguatamente, in rapporti periodici, le metriche utilizzate, le attività svolte, le eventuali criticità riscontrate e le misure di conseguenza adottate. È previsto che tali verifiche, effettuate con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati, siano demandate a un'unità organizzativa trasversale e, comunque, a personale diverso rispetto a quello coinvolto nel design e sviluppo dei modelli di analisi.

Venendo al merito delle osservazioni, con riguardo al principio di conoscibilità, si ritiene che lo stesso sia innanzitutto assicurato - nei confronti della generalità dei contribuenti, inclusi coloro che non saranno interessati dal trattamento - grazie alla prossima pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del documento informativo sulla logica sottostante al processo decisionale fondato su trattamenti non unicamente automatizzati, già trasmesso in bozza anche all'associazione in argomento, come prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali.

Con specifico riguardo ai soggetti interessati al trattamento, il principio di conoscibilità è assicurato, oltre che dagli obblighi motivazionali cui sono soggetti tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria - sulla base dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), dell'art. 42 del DPR 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dall'art. 56 del DPR 633/1972, in materia di accertamento IVA - anche dalla specifica disposizione introdotta, con riguardo ai trattamenti in oggetto, dall'art. 5, comma 5, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022, a mente del quale *«Negli atti e nei provvedimenti indirizzati ai contribuenti vengono sempre illustrati il rischio fiscale identificato e i dati che sono stati utilizzati per la sua individuazione»*.

Inoltre, tenuto conto che i dati dell'Archivio dei rapporti non consentono, in linea di massima, di procedere con accertamenti parziali, il contribuente potrà beneficiare della condivisione informativa

che caratterizza il contraddittorio preventivo di cui all'articolo 5-ter del D.lgs. n. 218/1997, ispirato ai principi di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, così come interpretati dalla CGUE.

Inoltre, si evidenzia che il principio di non esclusività algoritmica è rispettato in quanto, come stabilito dall'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 e più volte precisato nel documento di DPIA e in quello descrittivo della logica degli algoritmi, è sempre garantito l'intervento umano.

Il processo di analisi del rischio comprende, altresì, una fase di test su campioni significativi di contribuenti, volta a verificare la corretta applicazione del modello.

Laddove in questa fase siano rilevati errori nell'applicazione del modello e/o la necessità di ridefinire i criteri di rischio, si procede ai relativi interventi correttivi.

Inoltre, ciascuna Direzione Regionale, prima, e provinciale, poi, seleziona autonomamente le posizioni da sottoporre ad approfondimento istruttorio ed eventuale successivo controllo, anche sulla base degli ulteriori elementi informativi presenti nelle banche dati a loro disposizione, nonché sulle informazioni concernenti le attività istruttorie già in corso e lo specifico contesto territoriale.

Rimarrebbe tuttavia possibile, in linea di principio, una categorizzazione indiretta dei soggetti in gruppi, attraverso altre variabili non espressive di capacità contributiva, come quelle relative al luogo di nascita/residenza/domicilio (CAP, indirizzo, comune, Stato estero). A fronte di tale rischio è stata prevista, nel documento di valutazione di impatto *privacy*, la misura di mitigazione consistente nell'evitare l'uso delle caratteristiche anagrafiche che possono indirettamente essere ricondotte a dati particolari e che potrebbero portare a possibili discriminazioni. Al termine dell'elaborazione, le variabili geografiche, che in nessun caso ricomprenderanno il luogo di nascita, saranno aggregate fino al livello provinciale, poiché tale dato (*recte*: la Provincia in cui è stabilito il domicilio fiscale del contribuente) è necessario per individuare la Direzione Provinciale competente all'effettuazione dei controlli.

OSSERVAZIONE n. 6 - Il periodo di conservazione dei dati personali dei contribuenti non destinatari di alcun atto o comunicazione

Si ritiene che i dati personali dei contribuenti non destinatari dell'attività di stimolo all'adempimento o delle attività di controllo debbano essere cancellati tempestivamente, non appena l'Agenzia delle Entrate raggiunga la ragionevole certezza che detti contribuenti, quali soggetti a "basso" rischio fiscale, non possano essere destinatari di alcun atto o comunicazione. (...)

Infatti, posto che, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali devono essere «*conservati... per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (limitazione della conservazione)*», la conservazione dei dati personali dei

contribuenti non destinatari di alcun atto o comunicazione per un arco di tempo così lungo non è correlata a nessuna delle due finalità espressamente indicate e descritte nella bozza di Valutazione (*“far emergere posizioni da sottoporre a controllo ... incentivare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti”*, pag. 82). (....)

La necessità di prevedere un ridotto periodo di conservazione appare confermata dalla prevista inapplicabilità, evidenziata nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 e nella stessa Valutazione di Impatto, dei diritti di cancellazione, limitazione ed opposizione; ciò esclude che i contribuenti possano avere un concreto interesse ad esercitare il diritto di accesso, non potendo avvalersi degli ulteriori diritti di cancellazione o limitazione.

Considerazioni AdE

Riguardo i termini di conservazione dei dati, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 stabilisce, all’art. 3, comma 3, che *«i dataset sono conservati fino al secondo anno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali giudizi»*.

Tale periodo temporale è volto ad assicurare, in particolare, il diritto di accesso da parte dei contribuenti non destinatari di alcun atto o comunicazione, che può essere esercitato soltanto *«a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva»*, a mente dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto ministeriale.

Inoltre, si osserva che le citate disposizioni regolamentari sono state, nel loro insieme, ritenute adeguate dal Garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Si evidenzia infine che, ancorché siano preclusi nell’ambito dei trattamenti in esame i diritti di cancellazione, limitazione ed opposizione, come correttamente osservato, è pur sempre garantito il diritto di rettifica - previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/679 - del dato eventualmente inesatto o non aggiornato, e pertanto il contribuente può avere un concreto interesse ad esercitare il diritto di accesso, ai fini dell’eventuale rettifica del dato che lo riguarda.

Tale diritto di accesso, come detto, può essere esercitato, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), n. 3, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 *«[...] per i contribuenti non destinatari delle attività di stimolo all’adempimento spontaneo e delle attività di controllo, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva»*.

Dunque, come espressamente specificato nel documento di DPIA (pagina 113), la conservazione dei dati fino al secondo anno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva è

stata prevista *«al solo fine di garantire l'esercizio del diritto di accesso da parte dei contribuenti, in particolar modo di coloro i quali non risultino destinatari delle attività di stimolo all'adempimento spontaneo e delle attività di controllo»*.

A maggior garanzia della esclusione di qualsivoglia ulteriore trattamento per finalità diverse dall'esercizio del diritto accesso, il richiamato articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022, al comma 3, ultimo periodo, stabilisce che, in tale arco temporale, *«l'Agenzia e la Guardia di finanza adottano misure di garanzia adeguate ad escludere il trattamento dei dati contenuti nei dataset per finalità diverse dall'esercizio del diritto di accesso»*.

Infine, ai sensi del successivo comma 4 del citato articolo 3, decorsi i relativi periodi di conservazione, i *dataset* vengono cancellati; resta ferma però la conservazione dei dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia, secondo i criteri di conservazione stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto, con conseguente possibilità per i contribuenti di utilizzare gli strumenti di accesso previsti dall'ordinamento anche nel corso del trattamento.

OSSERVAZIONE n. 7 - Non è possibile evincere quali diritti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente esclusi dalla normativa e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022, possano essere comunque esercitati

A pag. 91 della bozza di Valutazione d'impatto non si è riusciti a comprendere cosa significhi che l'amministrazione finanziaria assume di "far salvi" i diritti dei contribuenti già previsti dalla vigente normativa.

Non è possibile evincere quali diritti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente esclusi dalla normativa e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022, possano essere comunque esercitati e quali no e ciò determina un ulteriore pregiudizio in danno degli interessati, i quali non avrebbero più contezza in merito ai diritti effettivamente esercitabili, in via generale, ex art. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Considerazioni AdE

Il passaggio risultato poco chiaro, a pag. 91 del documento di valutazione, è il seguente: *«Resta salvo l'esercizio dei diritti dell'interessato in relazione ai dati presenti nelle banche dati dell'Agenzia sulla base delle disposizioni e in coerenza con le finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto»*.

Tale precisazione, inserita nel paragrafo 5 che è dedicato ai "diritti degli interessati", è sembrata utile a ribadire che, con riguardo alle diverse banche dati in possesso dell'Agenzia, non si applicano le specifiche limitazioni all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, previste dalla vigente normativa limitatamente al trattamento dei dati contenuti nei *dataset* di analisi e controllo.

Al di fuori di tale ambito, pertanto, il contribuente potrà ordinariamente esercitare i propri diritti di accesso, sulla base e subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

OSSERVAZIONE n. 8 - L'idoneità del processo di pseudonimizzazione dei dati a garantire l'interessato dai rischi di *identity disclosure* e *attribute disclosure*

L'ente XXX condivide e reitera rispetto al documento sottoposto alla sua attenzione (allegato 1) i rilievi già mossi dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 276/2022, quanto alla non conformità del meccanismo di pseudonimizzazione prospettato dall'Agenzia nell'Allegato 2 in bozza.

Il processo proposto non garantisce i cittadini inseriti nel *dataset* oggetto di costante analisi informatica dai rischi di *identity disclosure* e *attribute disclosure*.

Considerazioni AdE

L'Agenzia delle entrate ha valutato l'opportunità, in coerenza con il principio di responsabilizzazione cui è improntata l'attuale disciplina in materia di *privacy*, di applicare, nell'ambito dei trattamenti in oggetto, la pseudonimizzazione dei dati, pur essendo tale misura di sicurezza prevista come semplice facoltà dal legislatore (art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Per scongiurare i rischi di re-identificazione massiva dei codici fiscali originali, considerata l'ingente mole di informazioni detenute nelle banche dati di cui l'Agenzia dispone, in linea con i rilievi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, è stata messa a punto una metodologia di pseudonimizzazione che prevede, tra l'altro, la perturbazione casuale delle variabili numeriche.

La pseudonimizzazione del *dataset* scelto per le analisi è effettuata da una apposita struttura organizzativa di SOGEI, che è la sola a conoscere il metodo di associazione che consente di risalire a ritroso agli originari codici fiscali.

Inoltre, sono stati adottati degli specifici accorgimenti organizzativi - valutati positivamente dall'Autorità - che impongono la "segregazione" delle informazioni, le quali saranno utilizzate da un numero limitato di funzionari appartenenti ad una sola struttura centrale dell'Agenzia delle Entrate.

Gli operatori, finché dura il processo di analisi del rischio, non potranno accedere a qualsiasi altro applicativo che consenta di visionare le basi dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate. Sarà inoltre garantita la rotazione delle chiavi crittografiche.

In ultimo, si evidenzia che la re-identificazione puntuale sarà una funzionalità prevista dalla piattaforma di pseudonimizzazione, perché necessaria per operare dei test mirati durante la fase di implementazione dei criteri di rischio. Per tale motivo, la possibilità di effettuarla in maniera indiretta su un numero ridotto di soggetti, attraverso il confronto con i *dataset* non pseudonimizzati, non

comporta un significativo rischio aggiuntivo per i diritti e le libertà degli interessati ed anzi si pone come un imprescindibile presidio a tutela della correttezza del trattamento.

OSSERVAZIONE n. 9 - L’algoritmo si limita ad individuare casi di “elusione” o “sotto-dichiarazione”, ma non i più gravi casi di totale occultamento di beni

Quanto alla logica dell’algoritmo indicata nell’allegato 2, l’ente XXX sottolinea che esso sarebbe in grado di individuare principalmente solo fenomeni di “elusione” o “sotto-dichiarazione”, ma non i più gravi casi di totale occultamento di beni.

Si tratta di una eventualità da scongiurare.

Il modello sembra concentrarsi sull’evasione delle persone fisiche, partite IVA e PMI e non sui fenomeni tipici di alcune tipologie di impresa, che sfruttano le maglie dei sistemi fiscali dei vari Paesi per versare il meno possibile (multinazionali che, pur operando in un dato Paese, si stabiliscono in altra nazione per motivi fiscali).

Considerazioni AdE

L’analisi del rischio basata sui dati dell’Archivio dei rapporti finanziari - già prevista dall’art. 11, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e potenziata recentemente dalla legge di bilancio 2020 - rappresenta un’attività strategica nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale che, però, deve essere sistematicamente inquadrata come una delle molteplici attività svolte in tale ambito dall’Amministrazione finanziaria.

Come evidenziato anche nel documento di DPIA, il macro-fenomeno dell’evasione può essere scomposto in varie determinanti, a seconda del punto di osservazione.

Considerate la natura e la tipologia delle informazioni contenute nella banca dati dell’Archivio dei rapporti finanziari, appare evidente che la stessa non può essere considerata lo strumento più idoneo ad intercettare alcuni specifici fenomeni elusivi, tra i quali la estero-vestizione fittizia di società multinazionali - richiamata dall’ente XXX- i fenomeni strumentali alle attività di *base erosion and profit shifting*, oppure le problematiche concernenti il *transfer pricing*.

Per il contrasto di tali ultimi fenomeni, l’Agenzia si avvale di altre tipologie di analisi del rischio, prevalentemente basate sui dati derivanti dalla cooperazione internazionale, che permette, attraverso la stipulazione di appositi accordi e convenzioni, lo scambio (automatico, spontaneo o su richiesta) di informazioni rilevanti sotto il profilo fiscale.

OSSERVAZIONE n. 10 - Garanzia della presenza dell’intervento umano nelle diverse fasi del processo e conoscibilità da parte del contribuente interessato delle informazioni che hanno innescato il controllo

L'utilizzo di modalità di analisi del rischio fiscale basate sull'interoperabilità delle banche dati, compreso l'utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari e di tecniche di *learning machine* (intelligenza artificiale) deve avvenire, oltre che nel rispetto della *privacy*, garantendo:

- i. prima dell'invio di ogni segnalazione, l'intervento e la verifica di funzionari, al fine di verifica e convalida della posizione, ciò per evitare che siano coinvolte posizioni di "finti positivi" che, oltre a influenzare negativamente la credibilità dell'istituzione, comporterebbe uno spreco di risorse sia lato Agenzia che contribuente;
- ii. la conoscibilità al contribuente degli elementi che hanno portato alla sua selezione anche in ragione del fatto che la stessa potrebbe essere inficiata da informazioni non corrette contenute nelle innumerevoli banche dati che saranno utilizzate;
- iii. in ogni caso, il diritto del contribuente ad un reale contraddittorio alla base del quale deve esserci, prima di tutto, la conoscibilità delle informazioni che hanno innescato il controllo.

Considerazioni AdE

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 prevede che «*nel processo di formazione dei dataset di analisi e controllo è sempre garantito l'intervento umano*» (art. 5, comma 5), in linea con l'approccio antropocentrico affermato dal Consiglio di Stato e dall'evoluzione del quadro regolatorio internazionale, in tema di principio di non esclusività della decisione algoritmica. Ciò premesso, con riferimento alla prima osservazione, cioè quella relativa alla necessità che le segnalazioni siano visionate dai funzionari prima della loro trasmissione agli Uffici, si evidenzia che il controllo puntuale di tutte le posizioni viene, in ogni caso, effettuato dalle Strutture operative in sede di pre-istruttoria, al fine di decidere quali contribuenti inserire nei piani annuali di controllo.

Pertanto, seppure accoglibile in una diversa fase del processo di analisi e controllo, il suggerimento offerto non sembra richiedere alcuna modifica della documentazione predisposta.

Per quanto concerne, invece, la conoscibilità per il contribuente delle informazioni che hanno portato alla sua selezione - oltre al diritto di accesso (successivo) che è garantito e regolato dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 e agli obblighi di *disclosure* imposti dall'articolo 5, comma 5, quarto periodo, del medesimo decreto - sembra sufficiente richiamare i doveri motivazionali previsti dall'articolo 42 del DPR 600/1973 e dall'articolo 56 del DPR 633/1972. Inoltre, tenuto conto che i dati dell'ADR non consentono, in linea di massima, di procedere con accertamenti parziali, il contribuente potrà beneficiare della condivisione informativa che caratterizza il contraddittorio preventivo di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. 218/1997.

Tale ultima considerazione sembra assorbire anche l'osservazione relativa al «*[...] diritto del contribuente ad un reale contraddittorio [...]*».

OSSERVAZIONE n. 11 - Adeguata formazione del personale dell’Agenzia delle entrate addetto alla gestione delle segnalazioni

Tralasciando i profili a contenuto prettamente statistico e di trattamento dei dati, l’ente XXX evidenzia la necessità che l’Agenzia delle entrate metta in campo una puntuale e adeguata formazione del proprio personale addetto alla gestione delle segnalazioni - scaturenti dall’incrocio delle banche dati e dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale - effettuate nei confronti dei contribuenti. Ciò è necessario al fine di evitare incomprensioni che potrebbero scaturire da una lettura non sempre agevole delle segnalazioni e dalla necessità di rapidità nelle risposte alle richieste avanzate dai contribuenti. In sintesi, i contenuti delle segnalazioni devono essere di facile comprensione e devono individuare, in maniera puntuale, gli elementi posti a base delle stesse.

Considerazioni AdE

In merito alla necessità - peraltro segnalata anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 276/2022 - di formare adeguatamente il personale, si pone in evidenza che è già attivo un corso di formazione, curato dal personale delle strutture centrali dell’Agenzia delle entrate, dedicato alle tematiche relative all’AI e al *machine learning*. Peraltro, il trattamento dei dati è curato da personale tecnico specializzato in materia di *data science*.

Per quanto attiene, più specificamente, al contenuto delle segnalazioni, si rileva che la trasmissione delle stesse è sempre preceduta da una direttiva che descrive in maniera dettagliata i criteri di rischio utilizzati ed i profili tecnico-tributari.

Tali adempimenti sono in linea anche con la previsione contenuta nell’art. 32 par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, che impone al titolare, quale ulteriore misura di sicurezza, di consentire l’accesso alle operazioni di trattamento solo a coloro che, agendo sotto la sua autorità, siano stati previamente istruiti, con ciò facendo riferimento sia alle istruzioni in merito alle modalità con cui deve essere attuato il trattamento nel caso concreto, sia alla necessità che venga impartita una più generale formazione per un’adeguata conoscenza dei profili più rilevanti in materia di protezione dei dati personali.

OSSERVAZIONE n. 12 - Accesso ad un numero limitato di qualificati funzionari dell’Agenzia delle entrate e puntuale tracciabilità degli accessi e delle elaborazioni

Per quanto concerne l’utilizzo della banca dati dei rapporti finanziari che contiene informazioni di rilevante entità, ferma restando la pseudonimizzazione dei soggetti, deve essere previsto l’accesso ad un numero limitato di qualificati funzionari dell’Agenzia delle entrate e con puntuale tracciabilità

degli accessi e delle elaborazioni. A tale riguardo, ad ultimazione delle elaborazioni dei profili di rischio, andrebbe resa conoscibile l'identità dei soggetti per i quali sono rilevate incongruenze mediante l'utilizzo anche delle informazioni di natura finanziaria, unicamente ai funzionari delle Direzioni provinciali chiamati a gestire le singole posizioni e i medesimi dovranno garantire diretta assistenza ai contribuenti evitando di condividere le stesse informazioni con ulteriore personale dell'Agenzia.

Considerazioni AdE

In relazione alla necessità di limitare l'accesso alle informazioni dell'Archivio dei rapporti, si evidenzia che diverse previsioni in tal senso sono già contenute nell'articolo 5, comma 7, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 e nel documento di DPIA.

In particolare, le informazioni saranno utilizzate dal personale di una sola articolazione organizzativa. In riferimento, invece, all'accesso alle informazioni da parte del personale delle Direzioni Regionali e Provinciali, si evidenzia che la trasmissione delle liste avviene attraverso l'applicativo Ve.R.A., che è caratterizzato da un doppio livello autorizzativo. L'accesso alle informazioni finanziarie che riguardano i contribuenti inseriti nelle liste selettive, infatti, è precluso ai funzionari abilitati come utenti di primo livello, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal proprio dirigente o responsabile, cui è associato un profilo utente di secondo livello.

Il sistema permette sempre la verifica, anche a posteriori, delle operazioni di accesso ai dati eseguite da ciascun utente autorizzato.

Al fine di impedire che si verifichino trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 12, del Regolamento (UE) 2016/679, l'Agenzia procede al controllo degli accessi ai dati e alle informazioni presenti nelle banche dati tramite misure idonee a verificare, anche a posteriori, le operazioni eseguite da ciascun soggetto autorizzato.

OSSERVAZIONE n. 13 - L'adeguata informativa al contribuente e la conoscibilità degli elementi posti a base della selezione

L'applicazione di modelli di analisi statistica del rischio fiscale devono in ogni caso garantire ai contribuenti e agli intermediari che li assistono, oltre alla puntuale conoscibilità degli elementi posti a base della selezione del contribuente ed una compiuta descrizione delle anomalie riscontrate in capo al medesimo:

- i. canali di immediato e rapido contatto fra il contribuente e l'Agenzia delle entrate in grado di garantire realmente velocità nelle risposte alle richieste di maggiori delucidazioni da parte dei contribuenti;

- ii. un'adeguata informazione sull'iter della pratica a carico del singolo contribuente, una volta forniti elementi giustificativi e/o documenti.

Considerazioni AdE

L'Agenzia ha provveduto, nell'ambito dei trattamenti in oggetto, alla previa raccolta di opinioni dei soggetti a vario titolo coinvolti, quali le associazioni di categoria e gli ordini professionali, in chiave di correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 35, par. 9, del Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 276/2022.

Per le ulteriori esigenze di trasparenza e di responsabilizzazione di cui all'art. 5 parr. 1, lett. a), e 2 del Regolamento (UE) 2016/679, esse sono assolte attraverso gli elementi informativi riportati negli atti e nei provvedimenti indirizzati ai contribuenti nei quali vengono illustrati il rischio fiscale identificato e i dati utilizzati per la sua individuazione.

OSSERVAZIONE n. 14 - La garanzia del rispetto della normativa sulla *privacy* da parte dei funzionari addetti al trattamento

È stato previsto che l'incrocio delle banche dati e l'analisi dei risultati avvenga in prima battuta a livello centrale. Successivamente, verrebbe trasmesso un flusso alle unità periferiche dell'Agenzia delle Entrate; saranno poi le sedi territoriali ad approfondire i dati ricevuti al fine di valutarne l'attendibilità e l'utilizzabilità a fini accertativi rispetto al singolo contribuente. A nostro parere risulta fondamentale individuare una unità territoriale che sia a ciò designata con anche la nomina di un responsabile al trattamento dei dati. Dovrebbe trattarsi di un Team specializzato che sia esperto, oltre delle tematiche attinenti l'accertamento, anche della normativa sulla *privacy* e degli atti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. In tal modo diventa facilmente individuabile il responsabile della impropria divulgazione di dati personali e sensibili, a cui il Legislatore ed il Garante per la protezione dei dati personali intendono porre una tutela.

Considerazioni AdE

Nell'ambito delle ordinarie attività di controllo - incluse quelle attivate a seguito di analisi del rischio basate sui dati dell'Archivio dei rapporti - il rispetto della normativa sulla *privacy* è sempre garantito.

I funzionari dell'Agenzia delle Entrate sono tenuti, in quanto dipendenti pubblici, ad osservare il segreto d'ufficio e, dunque, a non divulgare notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel caso specifico, l'applicativo Ve.R.A., tramite il quale vengono trasmesse agli Uffici le informazioni sui contribuenti da sottoporre ad approfondimento istruttorio ed eventuale controllo,

prevede un doppio livello autorizzativo. L'accesso alle informazioni finanziarie che riguardano i contribuenti inseriti nelle liste selettive, infatti, è precluso ai funzionari abilitati come utenti di primo livello, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal proprio dirigente o responsabile, cui è associato un profilo utente di secondo livello.

Il sistema permette sempre la verifica, anche a posteriori, delle operazioni di accesso ai dati eseguite da ciascun utente autorizzato.

Tali misure di sicurezza sono state adottate, insieme alle altre richiamate nel documento di valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, proprio per minimizzare il rischio di "impropria divulgazione di dati personali e sensibili", nonché gli altri possibili rischi per i diritti e le libertà del contribuente interessato al trattamento.

Nella valutazione di impatto è rappresentato che *«gli esiti delle azioni compiute dalle Direzioni regionali e provinciali sono soggetti ad un monitoraggio tempestivo e continuativo, che consente l'adozione degli interventi correttivi che si dovessero rendere necessari.»*

Con il parere n. 276 del 30 luglio 2022, par. 7, al quale l'amministrazione si è conformata, il Garante per la protezione dei dati personali ha suggerito che l'Agenzia, in attuazione del principio di *accountability* *«adotti processi di verifica della qualità dei modelli di analisi impiegati, documentando adeguatamente, in rapporti periodici, le metriche utilizzate, le attività svolte, le eventuali criticità riscontrate e le misure di conseguenza adottate. Tali verifiche, da effettuarsi con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati, devono essere demandate a un'unità organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quello coinvolto nel design e sviluppo dei modelli di analisi».*

OSSERVAZIONE n. 15 - L'esclusione dalle liste selettive di contribuenti privi di autonomia

Nella ricerca degli elementi utili presenti nelle banche dati, dovrebbe riscontrarsi anche il fatto che il Contribuente sia o meno affetto da patologie invalidanti gravi. A nostro parere, un soggetto interessato da patologie invalidanti non dovrebbe entrare nelle liste dei soggetti da attenzionare in quanto incapaci di essere parte attiva, se non attraverso amministratori di sostegno o tutori, nel rapportarsi con i Funzionari in sede ispettiva.

Considerazioni AdE

L'osservazione relativa alle eventuali patologie invalidanti gravi del contribuente sembra ricadere nei principi generali dell'ordinamento in materia di protezione delle persone, in tutto o in parte, prive di autonomia.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022, non sono oggetto di trattamento nei *dataset* i dati di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compresi quelli relativi alla salute, pertanto la circostanza descritta risulta impercettibile alla elaborazione dei *dataset*.

Nel caso in cui debbano essere avviate attività istruttorie nei confronti di soggetti che non siano in grado di rapportarsi con i funzionari dell'Agenzia, se non attraverso amministratori di sostegno o tutori, tali attività saranno condotte esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano le funzioni di rappresentanza legale, alla stregua di quanto previsto dal decreto ministeriale per i soggetti minori di età (*cf.* art. 5, comma 6, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022).

OSSERVAZIONE n. 16 - La previsione di “neutralizzazione” dell’informazione non corretta, anche per le annualità successive

Può accadere che nelle banche dati siano presenti notizie che, in sede di approfondimento, risultino non veritiere o non utili per i fini che si propone l'analisi. Non troviamo negli atti inviateci una previsione di “neutralizzazione” della notizia non corretta non solo per la singola annualità, ma anche per le annualità successive. La modalità di segnalazione della notizia non corretta dovrebbe essere individuata nelle note operative e nelle stesse dovrebbe essere anche stabilita la modalità per renderla inoperante. Importante è individuare anche i tempi entro cui cancellare le anzidette notizie.

Considerazioni AdE

Nell'ambito dei trattamenti in esame, è sempre garantito il diritto di rettifica - previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/679 - del dato eventualmente inesatto, e pertanto è scongiurato il rischio di pervenire ad una errata rappresentazione della capacità contributiva dell'interessato.

Come previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022, l'Agenzia e la Guardia di finanza adottano le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti conseguenti all'analisi del rischio fiscale (*cf.* art. 5, comma 2).

Nel dettaglio, le modalità di trattamento delle informazioni risultate non corrette, al fine di renderle inoperanti anche con riferimento alle annualità successive, saranno indicate con le Direttive che verranno diramate agli Uffici periferici, insieme alle istruzioni operative per la lavorazione delle posizioni che verranno segnalate.

Al termine di ciascuna istruttoria gli Uffici avranno cura di compilare un'apposita scheda di *feedback* in cui segnaleranno l'eventuale informazione errata o inesatta utilizzata per il trattamento.

Nei casi in cui l'inesattezza del dato abbia comportato l'archiviazione della posizione, il contribuente risulterà come "falso positivo" e tale circostanza sarà considerata anche per eventuali analoghe analisi relative ad annualità successive.

OSSERVAZIONE n. 17 - La cancellazione dei dati personali, anche se pseudonimizzati, in tempi brevi

A parere dell'associazione XXX, i dati dei contribuenti, anche se pseudonimizzati, devono essere cancellati subito dopo l'elaborazione negativa o comunque in un tempo breve (es. un paio di mesi). Allo stesso modo si dovrebbe aver cura di cancellare dagli archivi, in tempi molto brevi, i dati dei contribuenti che erano stati selezionati dalle analisi generali e che poi si sono riscontrate non attendibili. In sostanza, si dovrebbe stabilire che, sia le notizie che i nomi dei contribuenti, vengano eliminati dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, individuando anche i ristretti tempi nei quali intervenire in tal senso.

Considerazioni AdE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 *«nel corso dei due anni successivi a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva l'Agenzia e la Guardia di finanza adottano misure di garanzia adeguate ad escludere il trattamento dei dati contenuti nei dataset per finalità diverse dall'esercizio del diritto di accesso»*.

Ai sensi del successivo comma 4, decorsi i relativi periodi di conservazione, i *dataset* vengono cancellati; resta ferma però la conservazione dei dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia, secondo i criteri di conservazione stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.

Gli indicatori di rischio desunti o derivati, utilizzati per i trattamenti, non vengono memorizzati in archivi o basi dati diversi dai *dataset* di analisi e controllo e non sono utilizzati per finalità diverse dall'analisi del rischio. Inoltre, come indicato nel documento di valutazione di impatto sulla *privacy*, il processo di analisi del rischio comprende una fase di *test* su campioni significativi di contribuenti, volta a verificare la corretta applicazione del modello.

Laddove in questa fase siano rilevati errori nell'applicazione del modello, e/o la necessità di ridefinire i criteri di rischio, si procede ai relativi interventi correttivi.

OSSERVAZIONE n. 18 - Periodo di conservazione dei dati relativi ai contribuenti sottoposti ad accertamenti

Con riferimento alle posizioni dei contribuenti che, a seguito della loro selezione e dell'analisi della posizione fiscale, si sono trasformate in un accertamento, i documenti ricevuti non indicano il tempo

di permanenza negli archivi dell’Agenzia delle Entrate. Si ritiene importante l’eliminazione dei dati relativi alle posizioni che hanno fatto scaturire un recupero fiscale per evitare che lo stesso Contribuente sia interessato da accertamenti su più annualità in maniera sequenziale. Si vuole cioè evitare l’accanimento accertativo sul medesimo soggetto. Diversa è la situazione legittima dell’Amministrazione qualora l’incrocio di dati di annualità successive evidenzi nuovamente delle discrasie che richiedano approfondimenti; al contrario, non può essere che il Contribuente che ha tenuto un comportamento evasivo in una annualità diventi un soggetto da attenzionare anche nelle annualità successive.

Considerazioni AdE

I termini di conservazione dei dati relativi ai contribuenti che, a seguito dell’attività istruttoria, sono divenuti destinatari di avviso di accertamento sono i medesimi previsti dal citato art. 3, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 per tutte le informazioni contenute nei *dataset*, a garanzia dei diritti di accesso e di difesa in giudizio.

Ciò premesso, il contribuente che sia risultato positivo al criterio di rischio nell’ambito di un’analisi, concernente un determinato ambito impositivo e periodo di imposta, non viene automaticamente interessato da accertamenti sequenziali su più annualità.

Tuttavia, laddove risultino anomalie dichiarative che riguardino altre annualità o altre imposte, tale contribuente potrà essere nuovamente segnalato per approfondimenti istruttori ed eventuale controllo, al pari di un contribuente che non sia stato raggiunto da un avviso di accertamento per altra annualità.

Conclusioni

Le questioni sollevate dagli enti interpellati sono state esaminate con attenzione dall’Agenzia delle entrate, che ha recepito l’esigenza di chiarezza e trasparenza manifestate dagli stessi sul complesso procedimento oggetto della consultazione ed ha ritenuto, al fine dare ulteriore trasparenza allo svolgimento delle sue attività, di ampliare lo stralcio del Documento di Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati che è stato pubblicato sul proprio sito istituzionale, come prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022.